

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 22 dicembre 2020 n.221

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- vista altresì la necessità straordinaria, manifestata dalla maggior parte degli Stati dell'area UE, di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 in occasione delle festività natalizie e la conseguente urgenza di adottare ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
- valutato l'evolversi della situazione epidemiologica e nella Repubblica di San Marino e fuori territorio, nonché l'opportunità di adottare misure coerenti con l'approccio ulteriormente restrittivo adottato dagli Stati dell'area UE nel periodo natalizio che, per sua natura, coincide con la sospensione per ferie di molte attività economiche e produttive;
- vista l'Ordinanza n. 4-2020 Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020 ratificata con delibera del Congresso di Stato 5 novembre 2020 n.5

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 21 dicembre 2020; Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Tenuto conto della situazione sanitaria, fatto salvo quanto previsto dal Decreto – Legge 26 novembre 2020 n. 206 e dal Decreto – Legge 17 dicembre 2020 n. 219, nei giorni compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, inclusi, sull'intero territorio sammarinese si applicano le misure di cui al presente decreto – legge.

Art. 2

(Mobilità)

- 1. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni movimento da e per la Repubblica di San Marino salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.
- 2. Nelle giornate di cui al comma 1 è comunque consentito lo spostamento da e per la Repubblica di San Marino per la visita a parenti o amici nella fascia oraria dalle 5:00 alle 22:00. Lo spostamento è consentito ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
- 3. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 è ammessa la mobilità da e per la Repubblica di San Marino oltre che per le motivazioni di cui ai commi 1 e 2, anche con i territori dei comuni italiani limitrofi, in accordo con le rispettive autorità locali.
- 4. Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti fino alle ore 22:00. Oltre tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità.
- 5. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- 6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è verificato dalle forze di polizia anche attraverso acquisizione di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 3

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

- 1. Le attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico restano chiuse dalle ore 18:00 del 24 dicembre 2020 alle ore 5:00 del 7 gennaio 2021.
- 2. Restano consentite le consegne a domicilio e il servizio da asporto.

Art. 4

(Attività commerciali al dettaglio)

- 1. Le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità, restano chiuse nei giorni 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.
- 2. Il presente articolo si applica anche ai mercati tradizionali, inclusi quelli organizzati dallo Stato nel periodo natalizio sotto la denominazione "Il Natale delle Meraviglie", ai mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.

Art. 5

(Altre attività pubbliche e private)

- 1. Gli impianti sportivi al chiuso e all'aperto, le piscine e le palestre restano chiusi nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Nei restanti giorni restano vigenti e si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 206/2020 e al Decreto Legge n. 219/2020.
- 2. Le attività di servizi che prevedono contatti con il cliente (a titolo esemplificativo non esaustivo, centri estetici, parrucchieri, barbieri, massaggiatori estetici, tatuatori e similari) possono operare nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 206/2020 e al Decreto Legge n. 219/2020.

3. I locali da ballo e/o intrattenimento rimangono chiusi come previsto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto – Legge n. 206/2020.

Art. 6 (Sanzioni)

- 1. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto legge, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 800,00 (ottocento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria.
- 2. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto legge, inerenti gli operatori economici, oltre le sanzioni di cui al comma 1, si provvede alla sospensione temporanea e immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.
- 3. Il mancato rispetto dell'articolo 2, comma 4 del presente decreto legge è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
- 4. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 è fissato in giorni 60 (sessanta).
- 5. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

Art. 7 (Disposizioni finali)

- 1. Per la presenza presso i domicili privati, si richiama quanto indicato all'articolo 1, comma 6 del Decreto Legge n. 206/2020.
- 2. Gli articoli 3 e 4 del Decreto Legge n. 219/2020 sono abrogati.
- 3. Le disposizioni del presente decreto legge potranno essere integrate con circolari informative ed esplicative delle Segreterie di Stato competenti.
- 4. Le disposizioni di cui al presente decreto legge producono effetti a partire dalle ore 00:00 del giorno di giovedì 24 dicembre 2020 e permangono in vigore fino alle ore 05:00 del giorno di giovedì 7 gennaio 2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini